



STATUTO

allegato 1
Pordenone 31-03-2023
n° 1587
liquidati € 200,00
con
di cui
per imposta IPOT. €

Art. 1 - Costituzione

1.1 È costituita con sede in Pordenone, via Borgo S. Antonio 5/B, l'associazione di promozione sociale denominata "Alpe Adria Music Institute", di seguito detta "Associazione".

La denominazione sociale dell'Associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole "Associazione di Promozione Sociale" e diventerà "Alpe Adria Music Institute APS".

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

1.2 L'Associazione è costituita nel rispetto del codice civile e del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, e s.m.i. (cosiddetto "Codice del Terzo Settore"). Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

1.3 L'eventuale modifica della sede sociale all'interno del medesimo Comune non comporta modificazione dello statuto, ma deve comunque essere approvata dall'assemblea degli associati con il quorum previsto per le modifiche statutarie. Tuttavia, ogni modifica della sede sociale, anche se all'interno del medesimo Comune, deve essere tempestivamente comunicata ed iscritta all'interno del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 2 - Finalità

2.1 L'Associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, l'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via principale, delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017:

- lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lett. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

2.2 L'Associazione ha come scopo la diffusione della musica e della cultura musicale in ogni sua possibile declinazione, anche mediante la promozione della conoscenza, della didattica, della pratica, dello sviluppo e della diffusione di corsi e di attività culturali legate al mondo della musica e dell'arte nel suo più ampio significato.



2.3 In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere attività diverse rispetto alle attività che costituiscono il suo oggetto principale, nei limiti consentiti dal e secondo i criteri prescritti dall'art. 6, primo comma, del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

2.4 L'Associazione ha durata illimitata.

2.5 È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

2.6 L'Associazione opera nel territorio della Repubblica Italiana.

2.7 L'Associazione è basata su principi solidaristici e di democraticità, che consentano l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'ente.

Art. 3 - Associati

3.1 Sono associati coloro che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo e coloro che, secondo il presente Statuto, sono ammessi a parteciparvi.

3.2 L'Associazione è ispirata al principio della "porta aperta" e, pertanto, ha facoltà di conseguire la qualità di associato ogni soggetto che ne faccia domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, indicando le proprie generalità e dichiarando di condividere le finalità dell'Associazione e di osservare lo Statuto sociale, gli eventuali Regolamenti interni nonché la normativa applicabile. Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla domanda di ammissione entro 60 (sessanta) giorni dal suo ricevimento, provvedendo altresì a comunicare la delibera assunta al soggetto interessato. In caso di mancata comunicazione della suddetta delibera entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del predetto termine di 60 (sessanta) giorni, la domanda si considera in ogni caso accettata. In caso di respingimento della domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata, ed il soggetto che ha presentato la domanda può fare ricorso all'Assemblea, la quale delibera entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento. L'iscrizione decorre dalla data in cui il soggetto riceve la comunicazione dell'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo. Non è ammessa la figura dell'associato temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

3.3 Le quote sociali e i contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di gennaio di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'Assemblea.

3.4 Le quote sociali sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno in corso.

3.5 Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

1) recesso, comunicato mediante lettera raccomandata, p.e.c. o altro mezzo che ne assicuri l'avvenuto ricevimento; 2) inadempimento dell'obbligo di versamento della quota associativa entro l'anno solare di competenza; 3) morte; 4)

esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, laddove l'associato si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità o per gravi motivi. Tale delibera deve essere comunicata al soggetto interessato mediante lettera raccomandata, p.e.c. o altro mezzo che ne assicuri l'avvenuto ricevimento. È ammesso ricorso all'Assemblea, la quale decide in via definitiva. Gli associati receduti o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione. 100

3.6 L'attività degli associati è volontaria e prestata in forma gratuita, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'espletamento degli incarichi affidati.

3.7 L'Associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati, nei limiti previsti dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 4 - Diritti e obblighi degli associati

4.1 Gli associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla normativa applicabile. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo. Il comportamento di ciascun associato verso gli altri associati e verso i terzi dev'essere improntato ai principi di correttezza, buona fede, lealtà ed onestà.

4.2 Gli associati, che siano in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno 3 (tre) mesi, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti negli organi del Comitato, di eleggerli e di approvare il bilancio.

4.3 Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto. In particolare, ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali previa richiesta effettuata per iscritto al Consiglio Direttivo, il quale deve provvedere entro il termine di 30 (trenta) giorni.

4.4 Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese sostenute per l'attività prestata per L'Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'assemblea o dal consiglio direttivo.

4.5 Gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e a prestare le attività di collaborazione preventivamente concordate.

Art. 5 - Organi

Sono organi del Comitato:

- 1) l'Assemblea;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) l'Organo di Controllo e di Revisione legale dei conti, (quando ne ricorrano le condizioni e nei modi previsti dall' art. 10 del presente statuto)

Art. 6 - Assemblea

6.1 L'assemblea è costituita da tutti gli associati.

6.2 Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano necessario.

6.3 Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti, da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta o con qualunque altro mezzo che consenta la prova di ricezione.

6.4 L'assemblea può essere svolta anche tramite il sistema dell'audio-video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, il principio di parità di trattamento degli associati e, in particolare, a condizione che:

1) nell'avviso di convocazione vengano indicati anche i luoghi audio-video collegati nei quali gli associati potranno effettuare il proprio intervento;

2) sia consentito:

a) al Presidente dell'assemblea o suo delegato, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

c) al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente tutti gli interventi assembleari costituenti oggetto di verbalizzazione. In questa ipotesi, la riunione assembleare deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti, contemporaneamente, il Presidente dell'assemblea ed il soggetto verbalizzante, che deve coincidere con il luogo ove è stata convocata l'assemblea.

6.5 La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli associati; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

6.6 In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro associato. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

6.7 Ciascun associato non può essere portatore di più di 3 (tre) deleghe se il numero degli associati è inferiore a 500 (cinquecento) o 5 (cinque) deleghe se predetto numero sia superiore a 500 (cinquecento).

6.8 Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 16 e 17.2 del presente statuto. Ai sensi dall'art. 24, comma 4, del D.Lgs. 117/2017, è consentito il voto anche per corrispondenza.

6.9 L'assemblea ha i seguenti compiti:

a) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo;

- b) nomina e revoca l'Organo di Controllo ed il Revisore Legale, quanto ne ricorrono le condizioni;
- c) approva il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- d) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- g) delibera le modifiche statutarie;
- h) stabilisce l'ammontare delle quote associative dei contributi a carico degli associati;
- i) delibera lo scioglimento, la liquidazione, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- j) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla normativa applicabile.

Art. 7 - Consiglio Direttivo

7.1 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto da un numero minimo di 3 (tre) ad un numero massimo di 7 (sette) membri. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il consiglio direttivo sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. In caso di esaurimento della lista, si provvederà alla convocazione dell'assemblea degli associati per l'elezione dei membri del consiglio mancanti rispetto al numero minimo previsto dallo statuto o dall'assemblea. I membri così nominati durano in carica fino alla scadenza del consiglio direttivo. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.

I consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche che hanno la qualifica di associato ovvero che sono indicate da associati i quali non hanno la natura di persone fisiche. Si applica l'articolo 2382 del codice civile, in quanto compatibile.

7.2 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni 6 (sei) mesi.

7.3 Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta o con qualunque altro mezzo che consenta la prova di ricezione.

7.4 È altresì consentita l'adunanza del Consiglio Direttivo e la validità delle deliberazioni assunte, anche tramite il sistema dell'audio-video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, il principio di parità di trattamento dei membri, in particolare, a condizione che:

- 1) nell'avviso di convocazione vengano indicati anche i luoghi audio-video collegati nei quali i componenti potranno effettuare il proprio intervento;
- 2) sia consentito:
 - a) al Presidente accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle deliberazioni;

b) agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

c) al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente tutti gli interventi costituenti oggetto di verbalizzazione. In questa ipotesi, la riunione Consiglio Direttivo deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti, contemporaneamente, il Presidente ed il soggetto verbalizzante che deve coincidere con il luogo ove è stata convocata l'assemblea.

7.5 La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 12 (dodici) giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.

7.6 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri. Esso è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal consigliere più anziano

d'età. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

7.7 Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) elegge il Presidente;
- b) elegge il vicepresidente con funzioni vicarie;
- c) assume il personale;
- d) nomina il segretario;
- e) fissa il regolamento di funzionamento del Comitato;
- f) sottopone all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- g) determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività ed autorizzandone la spesa;
- h) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- i) ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- l) prende atto dei recessi degli associati;
- m) compie qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione.

7.8 Oltre all'amministrazione dell'Associazione, è di competenza del Consiglio Direttivo ogni altra incombenza non attribuita all'assemblea dallo statuto o da disposizioni legislative.

Art. 8 - Presidente

8.1 Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.

8.2 Il Presidente dura in carica per l'intera durata del consiglio direttivo ed è rieleggibile. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi all'obbligo di convocazione l'assemblea e del Consiglio Direttivo.

8.3 Il Presidente rappresenta legalmente L'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

8.4 In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

8.5 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o, in sua assenza, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Art. 9 - Segretario

L'Associazione ha facoltà di dotarsi di un segretario nominato dal Consiglio Direttivo, anche tra non associati, il quale coordina le attività associative ed inoltre:

- a) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
- b) provvede al disbrigo della corrispondenza;
- c) è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- d) predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo;
- e) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- f) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
- g) è a capo del personale.

Art. 10 - Organo di Controllo e di Revisione Legale dei Conti

10.1 Qualora ricorrano le condizioni previste dal D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea nomina l'Organo di Controllo o di Revisione Legale dei Conti che potrà essere monocratico o collegiale. Nel secondo caso, l'Organo di Controllo o di Revisione Legale dei Conti è costituito da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente.

10.2 I componenti dell'Organo di Controllo e di Revisione Legale dei Conti sono individuati ed esercitano i poteri e le funzioni secondo quanto previsto dagli articoli 30 e 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e sue modifiche e integrazioni.

10.3 l'Organo di Controllo o di Revisione Legale dei Conti agiscono di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo associato fatta per iscritto, in forma non anonima.

Art. 11 - Foro competente

11.1 Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e gli associati ovvero tra gli associati, è di competenza esclusiva del Foro di Pordenone.

Art. 12 - Durata delle cariche

12.1 Le cariche sociali hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate.

12.2 Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio scadono al termine del triennio stesso.

Art. 13 - Risorse economiche

13.1 L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

a) quote sociali annuali e contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento del Comitato;

b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti, istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;

d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le attività di interesse generale degli Enti del Terzo Settore e dell'associazionismo di promozione sociale.

13.2 I proventi delle attività, utili, avanzi, fondi, riserve e capitale sociale non possono, in nessun caso, essere distribuiti fra gli associati, anche in forma indiretta, né durante la vita, né all'atto del suo scioglimento;

13.3 L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;

13.4 I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

13.5. Il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, dovrà essere devoluto ad altro ente del Terzo Settore secondo le modalità previste dall'art.17 del presente statuto.

Art. 14 - Quota sociale

14.1 La quota associativa a carico degli associati è determinata dall'assemblea. Essa è annuale; non è cedibile, né frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato.

14.2 Gli associati non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività del Comitato. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 15 - Bilancio

15.1 Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti e pubblicati nelle forme e modalità previste dal codice degli ETS.

15.2 Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

15.3 Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

15.4 L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art. 16 - Modifiche allo statuto

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto.

Art. 17 - Scioglimento e liquidazione

17.1 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

17.2 In ogni caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, C.T.S., ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo ed in conformità alle modalità previste dall' art.9 D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 s.m.i., salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 18 - Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del consiglio direttivo e approvate dall'assemblea con le stesse procedure previste per lo statuto.

Art. 19 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative previste dal D. Lgs, n, 117/2017 e s.m.i. e dal codice civile.

Cristian Carrara

Bruno Cesselli

Lorenzo Fabbroni

Lucia Grizzo

Pasquale Iannone

Sandi La Fiura

Giuseppe Lallone
Claudio Mansutti
Maura Murgia
Luigi Rosso
Antonella Silvestrini
Valentina Silvestrini

Handwritten signatures:
1. *Handwritten signature*
2. *Handwritten signature*
3. *Handwritten signature*
4. *Handwritten signature*

Ministero dell'Economia e delle Finanze		MARCA DA BOLLO	
		€17,60	
		DICIASSETTE/60	
Entrata			
01009809	0000884E	W121T001	
00077238	31/08/2023	09:25:17	
4578-00010	2C04F06C4357CED3		
IDENTIFICATIVO : 01211131032823			
0 1 21 113103 282 3			

Ministero dell'Economia e delle Finanze		MARCA DA BOLLO	
		€17,60	
		DICIASSETTE/60	
Entrata			
01009809	0000884E	W121T001	
00077239	31/08/2023	09:25:37	
4578-00010	2C113CE568AC2329		
IDENTIFICATIVO : 01211131032812			
0 1 21 113103 281 2			

Ministero dell'Economia e delle Finanze		MARCA DA BOLLO	
		€17,60	
		DICIASSETTE/60	
Entrata			
01009809	0000884E	W121T001	
00077240	31/08/2023	09:25:49	
4578-00010	JEDF11A867C204AC		
IDENTIFICATIVO : 01211131032801			
0 1 21 113103 280 1			

Ministero dell'Economia e delle Finanze		MARCA DA BOLLO	
		€17,60	
		DICIASSETTE/60	
Entrata			
01009809	0000884E	W121T001	
00077241	31/08/2023	09:26:01	
4578-00010	BCC469881F407C87		
IDENTIFICATIVO : 01211131032799			
0 1 21 113103 279 9			

Handwritten signature